

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Gonzaga adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria", normato dal presente Regolamento.

Art. 2 – Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, dell'artigianato, del lavoro, della scuola, dello sport, della tutela ambientale e animale, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, sportivo e di promozione del territorio locale o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Gonzaga o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Art. 3 – Modalità di concessione della cittadinanza onoraria

1. La "Cittadinanza Onoraria" viene conferita mediante la consegna di una pergamena e un oggetto di decoro che attesta l'iscrizione simbolica alla popolazione della Città di Gonzaga, di donne e uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo; la cittadinanza onoraria potrà anche essere conferita ad organizzazione ed istituzioni, riconosciute stabilmente come portatrici di valori di particolare importanza, quale tangibile segno di apprezzamento per le azioni compiute.
2. E' conferita dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza (pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco), espresso a scrutinio palese.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferita la "cittadinanza onoraria" ed il curriculum del beneficiario.
4. La "Cittadinanza onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
5. La "Cittadinanza" può essere concessa anche alla memoria.
6. La proposta di attribuzione di "Cittadinanza Onoraria" può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Art. 4 – Istituzione dell'albo dei cittadini onorari

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Gonzaga, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal destinatario per accettazione
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio di Segreteria Generale.
4. La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale.
5. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 5 – Revoca della cittadinanza

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno, per:
 - a) Condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati non colposi di cui al Libro II – Capo II (Reati contro la Pubblica Amministrazione);
 - b) Condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati non colposi contro il patrimonio e contro la persona;
 - c) Condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., per i reati in materia di associazione mafiosa, traffico di persona, droga e prostituzione.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 – Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla eseguibilità della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 74 dello Statuto Comunale.